



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA

Prot. n. M_D GMIL1 IV SGR 0141327

Roma



22/03/2012

All.: // ; ann.: //.

OGGETTO: Attribuzione di assegni *una tantum*, per l'anno 2011, al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, in applicazione del decreto del Ministro della difesa in data 15 novembre 2011 e, per il personale appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 29 novembre 2011, entrambi adottati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2011, in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74.

A (vedasi elenco indirizzi in allegato "A")

^^ ^^ ^^ ^^

Seg. f.n. M_D GMIL0 IV SGR 0323109 in data 20 luglio 2011.

^^ ^^ ^^ ^^

1. PREMESSA

L'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto alcune disposizioni che incidono sul trattamento economico, tra gli altri, del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, per gli anni 2011, 2012 e 2013.

In particolare, per il suddetto triennio, i commi 1 e 21 del citato articolo 9, stabiliscono, rispettivamente, che:

- (a) il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, compreso quello accessorio;
- (b) non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo sulla base della percentuale annualmente definita dall'Istituto nazionale di statistica (I.S.T.A.T.), previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché gli effetti economici derivanti dalla

progressione automatica degli stipendi per classi e scatti e dalle progressioni di carriera comunque denominate.

Al fine di tenere conto della specificità del personale del Comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, già in fase di conversione del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, l'articolo 8, comma 11-bis del medesimo decreto, aveva previsto l'istituzione di un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, volto ad assicurare la perequazione delle misure previste dall'articolo 9, comma 21, ossia la mancata corresponsione derivante dalle promozioni per tutto il predetto personale, dai richiamati adeguamenti retributivi e dalle classi e scatti maturati dal personale dirigente e dal personale dirigente e direttivo con trattamento economico dirigenziale superiore.

Successivamente, l'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, oltre ad incrementare il predetto fondo di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, ha previsto una dotazione dello stesso importo per l'anno 2013 ed ha, contestualmente, esteso la destinazione del medesimo fondo anche al finanziamento di assegni *una tantum* per la perequazione di alcune indennità peculiari previste per il personale del Comparto sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse ai rispettivi ordinamenti, ricomprese nel cennato divieto di superamento del trattamento economico ordinariamente percepito nel 2010.

Tali indennità peculiari sono state individuate nell'assegno di funzione, nell'incremento parametrico connesso all'anzianità di servizio, nel cosiddetto "trattamento dell'ulteriore omogeneizzazione stipendiale/economica al compimento dei 13/15 e dei 23/25 anni di servizio prestato senza demerito" e nelle indennità operative non connesse a progressioni in carriera.

Lo stesso articolo 8, comma 11-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 e il richiamato articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 27 del 2011 hanno rinviato l'individuazione della misura degli assegni di cui trattasi e la ripartizione delle risorse complessive del fondo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.).

Pertanto, con D.P.C.M. in data 27 ottobre 2011, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2011, sono state ripartite tra le amministrazioni interessate le risorse del fondo disponibili per gli anni 2011, 2012 e 2013 ed è stata rinviata a decreti ministeriali la determinazione dell'assegno *una tantum* da corrispondere al personale interessato delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al Ministero della difesa, per le esigenze del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, sono stati assegnati € 126.315.574, € 127.638.276 ed € 74.838.832, rispettivamente, per gli anni 2011, 2012 e 2013, mentre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in correlazione allo stesso periodo, € 6.615.924, € 5.198.987 ed € 2.949.790, per il personale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Con decreto del Ministro della difesa in data 15 novembre 2011, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa in data 30 dicembre 2011, e con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 29 novembre 2011, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 12 gennaio 2012, adottati in attuazione del suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state definite, per l'anno 2011, le entità degli assegni *una tantum* da corrispondere al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, ivi incluso quello del Corpo delle Capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3 del richiamato decreto-legge n. 27 del 2011, convertito dalla legge n. 74 del 2011.

I suddetti decreti ministeriali – analogamente a quanto contenuto nei corrispondenti decreti relativi alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco – hanno previsto anche specifici criteri e modalità di esecuzione, al fine di assicurarne l'applicazione omogenea per tutto il personale interessato ed evitare disallineamenti nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa.

2. ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI *UNA TANTUM* PER L'ANNO 2011 AL PERSONALE DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE, IVI COMPRESO QUELLO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO, DELL'AERONAUTICA MILITARE E DELL'ARMA DEI CARABINIERI

a. Ambito oggettivo.

Secondo quanto previsto nei predetti decreti ministeriali, gli assegni *una tantum* sono riferiti ai seguenti istituti:

- assegno di funzione (*emolumento corrisposto al personale interessato in relazione al grado ovvero alla qualifica rivestiti allorquando matura 17, 27 e 32 anni di servizio militare comunque prestato senza il prescritto periodo di demerito*);
- trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado (*trattamento corrisposto al personale direttivo e dirigente quando matura 13/15 anni ovvero 23/25 anni di anzianità di servizio prestato senza demerito dalla nomina ad ufficiale o dal conseguimento della qualifica di aspirante*);
- incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni (*trattamento economico-parametro superiore corrisposto al personale quando matura una determinata anzianità di servizio nel grado: es. primo maresciallo dopo 10 anni di servizio nel grado*);
- indennità operative non connesse a progressioni in carriera (*indennità corrisposte al personale quando matura una determinata anzianità di servizio*);
- progressioni di carriera comunque denominate (*incremento retributivo derivante dalla promozione alla qualifica o grado superiore, compresa quella per merito straordinario e quella conferita il giorno precedente alla cessazione dal servizio. In tal senso trova applicazione anche la disciplina inerente ai graduati e militari di truppa in ferma prefissata di 1 anno.*). Come previsto anche nelle premesse dei citati decreti ministeriali, sono invece esclusi dagli assegni *una tantum*, in quanto non rientrano tra le misure di "congelamento" retributivo, i passaggi da un ruolo all'altro a seguito di concorso ovvero di immissione in servizio permanente effettivo, nonché al conferimento di qualifiche o gradi conseguenti alla frequenza dei corsi di formazione iniziale a seguito di concorso; in detta condizione sono da considerare anche i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma;
- classi e scatti di stipendio (*incremento stipendiale corrisposto ogni due anni di servizio al personale dirigente ed a quello direttivo con trattamento dirigenziale*);
- applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (*incremento annuale del trattamento economico a favore del personale dirigente e di quello direttivo con trattamento economico dirigenziale, disposto in relazione all'aumento medio delle retribuzioni nel pubblico impiego rilevato ogni anno dall'I.S.T.A.T.*).

I citati decreti ministeriali hanno stabilito che l'entità dell'assegno *una tantum* connessa ai predetti istituti, ad eccezione di quello di cui all'ultimo alinea, sia commisurata agli importi dei corrispondenti emolumenti riferiti all'attività di servizio, i cui effetti economici maturati nel 2011 sono "congelati", ai sensi dei richiamati commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'entità dell'assegno *una tantum* correlato, invece, ai meccanismi di adeguamento retributivo su base I.S.T.A.T., di cui al richiamato ultimo alinea, è pari all'incremento dello 0,75 per cento della retribuzione in godimento al 31 dicembre 2010, corrispondente all'aumento percentuale della cosiddetta "vacanza contrattuale" applicata al restante personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

b. Ambito soggettivo.

I predetti decreti ministeriali provvedono ad individuare espressamente i destinatari degli assegni *una tantum* in relazione ai singoli istituti di riferimento.

Pertanto, per l'anno 2011, sono beneficiari dell'assegno *una tantum*, nell'entità sopra indicata, oltre a tutto il personale dirigente e direttivo con trattamento dirigenziale dell'Esercito

italiano, della Marina militare, ivi compreso quello del Corpo delle Capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, interessato all'applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e alle classi e agli scatti di stipendio, anche quello che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 matura i requisiti per l'accesso agli istituti, come innanzi specificato, relativi:

- all'assegno di funzione;
- al trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado;
- agli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni;
- alle indennità operative non connesse a progressioni in carriera.

Sono, altresì, destinatari dell'assegno *una tantum* coloro che conseguono la promozione – nei limiti sopra indicati – con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, anche se la stessa è formalizzata in data successiva. Tra tali promozioni sono ricomprese, come già accennato, anche quelle per merito straordinario e quelle disposte il giorno precedente alla cessazione dal servizio.

Non vi rientra invece il personale promosso con decorrenza giuridica anteriore al 1° gennaio 2011, atteso che allo stesso non si applicano gli effetti del “congelamento” retributivo, come specificato dai medesimi decreti ministeriali.

Analogamente, non vi rientra il personale che acquisirà il grado o la qualifica superiore con decorrenza giuridica successiva al 31 dicembre 2011, il quale, per la progressione in carriera, ad esempio, con decorrenza giuridica riferita al 2012, sarà ricompreso, unitamente a quello che maturerà il diritto agli altri istituti sopra richiamati nel 2012 ed a quello già destinatario dell'assegno *una tantum* per l'anno 2011, nei nuovi decreti ministeriali di determinazione dell'entità dell'assegno *una tantum* per l'anno 2012, in relazione alle risorse già previste per il medesimo anno dal citato D.P.C.M. del 27 ottobre 2011, nonché a quelle aggiuntive eventualmente assegnate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 27 del 2011.

c. Effetti economici e trattamento fiscale e contributivo.

Gli assegni *una tantum* in argomento sono conferiti con distinti assegni per ciascun istituto cui si riferiscono per l'anno 2011. Essi rilevano, per detto anno, in relazione agli emolumenti corrispondenti, ai fini della 13^a mensilità.

Si precisa che il riferimento agli istituti i cui effetti economici sono “congelati” è utilizzato unicamente per la determinazione dell'entità dell'assegno “*una tantum*” da erogare. Quest'ultima dovrà essere proporzionata al periodo dell'anno in cui si sono verificati, per l'interessato, gli effetti del “congelamento”, di cui ai citati commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010. Pertanto, al personale che ha maturato il diritto alla corresponsione dell'incremento economico il 1° gennaio 2011 è corrisposto un assegno *una tantum* commisurato al trattamento “congelato” per l'intero anno, mentre, ad esempio, a quello che ha maturato il medesimo incremento il 1° luglio 2011, l'assegno va adeguato al corrispondente ridotto periodo di “congelamento”.

La titolarità all'assegno *una tantum* si matura allorché è conseguito il diritto all'accesso all'istituto presupposto al medesimo assegno e, quindi, nel momento in cui sarebbe stato aggiornato il trattamento economico in assenza delle richiamate norme che ne hanno, invece, imposto il congelamento.

Si segnala che il succitato incremento dello 0,75 per cento della retribuzione, riferito al “congelamento” dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, si applica sulle misure dei seguenti emolumenti, vigenti per l'anno 2010:

- stipendio;
- indennità integrativa speciale;
- assegno pensionabile;
- speciale indennità pensionabile;
- indennità di posizione;
- indennità perequativa;

- indennità pensionabile;
- indennità operativa.

I valori degli elementi della retribuzione innanzi elencati rimangono, in ogni caso, quelli discendenti dall'applicazione, per l'anno 2010, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2010, in considerazione che il calcolo dello 0,75 per cento sulle predette voci ha come finalità quella di individuare la misura dell'*una tantum* da corrispondere al personale interessato.

Si segnala, altresì, che l'entità dell'assegno *una tantum* riferito alle promozioni disposte il giorno precedente il collocamento in congedo va commisurata, convenzionalmente, ai fini esclusivi dei richiamati decreti del Ministro della difesa in data 15 novembre 2011 e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 29 novembre 2011, al trattamento economico per un giorno di servizio nella qualifica o grado superiore ed ai riflessi sulla tredicesima mensilità, escludendone gli effetti sulla buonuscita, attesa la natura del medesimo assegno in relazione alla vigente normativa in materia.

Infatti, per la loro natura, gli assegni *una tantum*, inerenti a tutti gli istituti considerati, non sono utili per la determinazione dell'indennità di buonuscita e della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (cosiddetta quota A), per cui gli stessi incidono esclusivamente agli effetti di cui all'articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta quota B).

Si precisa, inoltre, che gli assegni *una tantum* rientrano nel calcolo del trattamento economico complessivo ai fini dell'applicazione del comma 2 del succitato articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 che ne prevede la riduzione del 5 per cento e del 10 per cento della quota eccedente, rispettivamente, i 90.000 e 150.000 euro.

Si fa presente, altresì, come specificato dal Ministero dell'economia e delle finanze nella circolare del 15 aprile 2011, sopra menzionata, che le voci variabili della retribuzione (es. missioni, trasferimenti, fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali) non incidono sul trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti di cui all'articolo 9, comma 1 del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010.

Si evidenzia, infine, che l'assegno *una tantum* ha natura accessoria e, pertanto, non è equiparabile alle voci fisse e continuative del trattamento economico dei dipendenti; di conseguenza, quest'ultimo non subirà, allo stato attuale, alcuna variazione.

d. Istruzioni operative.

In relazione a quanto precede, si invitano gli Enti in indirizzo a divulgare la presente ai vari livelli affinché ne siano edotti, in particolare, gli uffici liquidatori ed erogatori delle competenze mensili al personale militare che, per l'evenienza, dovranno predisporre, preliminarmente, appositi atti dispositivi recanti, nel dettaglio, per ogni destinatario, l'importo distinto di ciascun assegno *una tantum* da conferire in relazione, ognuno, all'emolumento cui si riferisce. Analoga specifica dovrà essere evidenziata anche nei pertinenti cedolini delle competenze.

Si fa riserva di impartire ulteriori istruzioni in ordine alla corresponsione degli assegni *una tantum*, appena sarà resa operativa la disponibilità di cassa dei fondi già assegnati sui pertinenti capitoli di bilancio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gen. C.A. Francesco TARRICONE)

